



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Proposizione cumulativa di più domande, competenza per valore, clausola di contenimento, effetti

In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento.

NDR: in tal senso Cass. 5/09/2011 n. 18100 e 11/12/2003 n. 18942.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.2.2022, n. 3197

...omissis...

Rilevato

TT s.p.a. propone ricorso per cassazione della sentenza n. 1104/2020 resa dal Tribunale di Viterbo in relazione all'appello della ricorrente avverso la sentenza con cui era stata condannata a risarcire il danno, pari a Euro 350,00 per ciascuno subito da Pa.Ma., P.A. e P.C. per mancata dearsenificazione delle acque potabili di cui TT era gestore, oltre il rimborso del 50% del canone versato, fino a che l'acqua non sia divenuta potabile; con la sentenza impugnata è stata dichiarata la carenza di giurisdizione dell'Ago nei confronti della Regione Lazio, chiamata in manleva da TT unitamente ad ---, rimasta contumace nel giudizio di appello. TT è stata condannata al pagamento delle spese sopportate da Regione Lazio e ---.

Il ricorso è affidato a quattro motivi. Si sono costituiti notificando rispettivi controricorsi la Regione Lazio e i sig.ri Pa. e P..

Ritenuto

1. Con il primo motivo si deduce Violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, delle norme in tema di competenza per valore (artt. 7,10 e 341 c.p.c.) e del principio del chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c. violazione, rispetto al valore della controversia e della c.d. "clausola di contenimento" del principio del chiesto pronunciato e conseguente emissione di una statuizione ultra petita. Si deduce il vizio di ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte della sentenza in cui il giudice ha statuito il diritto delle parti attrici di ottenere una decurtazione del 50% dei costi di depurazione addebitati fino a quando l'erogazione di acqua potabile non sarà fornita a valori conformi alla legge, avendo gli attori in I grado richiesto una condanna nei limiti di valore del Giudice di Pace adito).

1.1. Secondo la ricorrente, l'assenza di una quantificazione economica certa dettata anche eventualmente da un termine finale apposto, conosciuto e/o conoscibile, comporta inequivocabilmente l'indeterminatezza nel valore della statuizione de qua.

1.2. Il motivo è fondato con riferimento al limite di valore previsto per le controversie innanzi al Giudice di Pace.

1.3. Il Tribunale in accoglimento dell'appello incidentale degli attori ha accertato il diritto degli attori alla riduzione al 50% dei costi di depurazione indicati nella tariffa idrica da versare alla TT spa nei periodi di riferimento, fino a quando non sarà erogata acqua potabile. Non si tratta di mera dimenticanza come si deduce nel controricorso, ovvero di una sorta di errore materiale, ma è statuizione ultrapetita avendo gli attori in origine delimitato il petitum nell'ambito della competenza del GdP.

1.4. Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, il capo di condanna censurato, concernente i danni futuri patiti dagli attori, avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l'ultrapetizione.

1.5. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942) che: "In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento".

1.6. A tale orientamento va data continuità in questa sede.

1.7. Non potendo, quindi, il danno futuro pari al 50% delle spese di depurazione essere ritenuto accessorio rispetto alla domanda risarcitoria principale, lo stesso si cumula con questa, ai fini della - 7- Ric. 2019 n. 35570 sez. SU - ud. 1409-2021 determinazione del valore della causa (Cass., Sez. Seconda, 14/03/1978, n. 1282).

2. Con il secondo motivo si contestano violazioni TU Ambiente n. 152 del 2006, art. 141 e ss, del D.Lgs. n. 31 del 2001, artt. 9, 12, 13, e D.P.C.M. n. 3921 del 2011 rapportati ad art. 1218 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3. La sentenza viene impugnata nella parte in cui, nel dichiarare il difetto di

giurisdizione del'--- in ordine alla domanda di manleva proposta dalla TT s.p.a. nei confronti della Regione (e dell'Autorità d'Ambito ATO n. --- ---, domanda poi rinunciata con sua estromissione dal giudizio), ha ritenuto che il rapporto TT e l'ente regionale sia di natura amministrativa..

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la normativa richiamata nel precedente motivo di ricorso e i documenti offerti in ordine al ruolo-chiave dell'Ente Regionale. Da tali atti emergerebbe che l'intervento della Regione a mezzo della gestione diretta o a mezzo di soggetti privati delegati a seguito di bando di gara - di parte delle fasi del S.I.I. in via emergenziale, come da normativa di settore vigente, implicherebbe l'impossibilità per la TT di intervenire sull'acqua erogata e, quindi, la renderebbe esposta a inadempimento contrattuale, con la conseguenza che essa dovrebbe essere manlevata dalla Regione.

3.1. Il secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente in quanto collegati alla medesima questione di giurisdizione, negata dall'AGO.

3.2. Il secondo motivo è fondato determinando l'assorbimento del terzo.

3.3. Il Tribunale ha affermato, con plurime argomentazioni, nonché il richiamo a varie pronunce di questa Corte, la carenza di giurisdizione dell'AGO in quanto la domanda non si fonda su un rapporto privatistico, ma attiene alla contestazione della modalità e correttezza dell'esercizio del potere amministrativo da parte della regione Lazio, non sussistendo un rapporto privatistico tra la società e il gestore del S.I.I. Pertanto, ha rilevato la sussistenza della giurisdizione, sul punto, del G.A. ex art. 133 cod. proc. amm., con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di manleva proposta, non potendo in tal caso operare il principio di connessione (citando opportunamente Cass., Sez. U, n. 3508/2003, n. 7447/2008 e n. 21070/2019). Per altra via ha statuito la carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio in relazione alla domanda di manleva.

3.4. Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass. Sez. U. n. 36897/21; Cass., Sez. Un., 33209/2018).

3.5. Tanto si ricava principalmente da Cass. Sez. U. n. 36897/21 che, pronunciandosi proprio su questa questione, e sostanzialmente riconsiderando i precedenti in proposito, ha affermato che la giurisdizione sulla domanda di garanzia formulata dal gestore del servizio di erogazione delle acque nei confronti dell'ente pubblico che sovrintende su tale servizio spetta al giudice ordinario, quale riflesso della giurisdizione sulla domanda principale.

4. Con il IV motivo si denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riguardo alla condanna di TT al pagamento delle spese in favore di --- Lazio Nord", nonostante sia rimasta contumace in appello.

4.1. Il motivo è fondato.

4.2. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) ancorché vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. In sintesi, non si può disporre la condanna alle spese in favore di chi ha deciso di non costituirsi in causa, come statuito in più occasioni (Cass. Sez. U. n. 36897/21 in fattispecie sovrapponibile; Cass., Sez. III, n. 16786 del 26.06.2018; Cass. n. 16174 del 2018; Cass., Sez. VII, n. 20869 del 06.09.2017; Cass., n. 17432 del 2011).

4.3. Conclusivamente la Corte accoglie il ricorso quanto al primo, secondo e quarto motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza e rinvia al tribunale di Tivoli anche per le spese.

La Corte accoglie il ricorso quanto al primo, secondo e quarto motivo, assorbito il terzo; per l'effetto, rinvia al tribunale di Tivoli, anche per le spese del presente giudizio.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

